



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

### COMUNICATO UFFICIALE N° 234/C.D.T. 14 DEL 27 DICEMBRE 2011

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che il nuovo indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

## 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando, Avv. Giuseppe Dacqui e Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, con l'intervento del sig. La Cara Giuseppe, si è riunita il giorno 27 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

### APPELLI

#### **Procedimento 46/A**

RUSSOTTO LUCA (Allenatore ASD Cantera Ribolla), personalmente avverso squalifica fino al 31.01.2012 - Gara Campionato Allievi Provinciali ASD Santa Cristina – ASD Cantera Ribolla del 24/11/2011 – C.U. Delegazione Palermo n.17 del 24.11.2011

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il sig. Russotto Luca ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Palermo di cui in oggetto.

In particolare il reclamante a propria discolpa e quale unico motivo di appello riferisce la circostanza che non ha commesso il fatto che gli viene addebitato in quanto era stato allontanato dal direttore di gara e si trovava per tale ragione in tribuna.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,

nonché le dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di chiarimenti innanzi a questa Commissione rileva che i fatti addebitati all'appellante risultano ampiamente provati senza alcun margine di dubbio.

Appare, comunque equo rideterminare la sanzione inflitta come da dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento dell'appello proposto ridetermina la sanzione inflitta al sig. Russotto Luca a tutto il 31.12.2011.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo già versata, pari a €.62,00=

### **Procedimento 52/A**

ASD CAMPOFELICE CALCIO (PA) avverso squalifica per sette gare calciatore Scimeca Giuseppe Gara Campionato 2° Cat. Gir. C ASD Campofelice Calcio – ASD Castelbuonese del 19/11/2011 – C.U. n.177 del 24.11.2011

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare lo ASD Campofelice Calcio in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato di cui in oggetto.

In particolare la reclamante sostiene che il calciatore Scimeca Giuseppe si è limitato solo a delle proteste verbali nei confronti del direttore di gara e di non averlo mai spintonato.

A tal fine chiedono che venga ammessa la copia di un filmato amatoriale il cui file risulta allegato ad un dvd inviato unitamente all'appello e che in conseguenza di ciò la squalifica venga ridotta.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che il calciatore Scimeca Giuseppe veniva espulso dal terreno di giuoco perché urlava nei confronti del direttore di gara :” *Ti scippo gli occhi. Tu oggi da qua non esci vivo.*” Inoltre il predetto calciatore non voleva abbandonare il terreno di giuoco e continuando ad urlare nei confronti del direttore di gara lo spintonava più volte cercando di farlo cadere a terra.

Pertanto in base a quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto i fatti addebitati al calciatore Scimeca Giuseppe si hanno per provati non potendo trovare ingresso in questa sede il proposto filmato in quanto la sua produzione è inammissibile sotto un duplice profilo.

Infatti la norma richiamata dall'appellante, e più precisamente il comma 1.2 dell'art. 35 CGS prevede che gli organi di giustizia sportiva, al solo fine di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, possano utilizzare quale mezzo di prova anche riprese televisive o altri filmati che **offrano piena garanzia tecnica e documentale** (cosa che il filmato in questione non offre trattandosi di una ripresa amatoriale - per stessa ammissione dell'appellante - di cui non si conosce né la durata nè l'angolazione della ripresa) e ciò **al solo fine di dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione** e nel caso che qui ci interessa non vi è nessun dubbio che lo Scimeca Giuseppe sia l'autore del comportamento sanzionato per stessa ammissione della Società reclamante che si limita a dare una versione attenuata dei fatti contestati.

Infine per quanto riguarda la quantificazione della pena questa deve essere rideterminata in quanto i fatti così come descritti si configurano come condotta aggressiva e non già violenta.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento dell'appello ridetermina la pena a carico del calciatore in sei gare di squalifica

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo .

**Procedimento 63/A**

GSD SACRO CUORE MILAZZO (ME) avverso squalifica per cinque gare calciatore Milazzo Stefano - Gara Campionato Promozione Gir. B ASD Mazzarrà–GSD Sacro Cuore Milazzo del 27/11/2011 – C.U. n.191 del 01.12.2011

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il GSD Sacro Cuore Milazzo in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato di cui in oggetto.

In particolare la reclamante sostiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Milazzo Stefano è stato causato da un momento di sconforto per una presunta ingiustizia patita e che si è limitato solo a delle proteste verbali nei confronti del direttore di gara, scusandosi subito dopo per tale suo comportamento.

La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il calciatore Milazzo Stefano veniva espulso dal terreno di giuoco perché contestando una decisione tecnica del direttore di gara sputava per terra in segno di disprezzo nei confronti del predetto ed urlando gli diceva: " *Pezzo di merda, figlio di buttana, ti ammazzo*" e continuava a minacciarlo dicendogli fra l'altro: " *Appena mi fai squalificare più di due giornate vengo a Palermo e ti ammazzo, tanto so come ti chiami*". Infine il predetto calciatore non solo ritardava l'uscita dal terreno di giuoco ma, una volta uscito, sempre in segno di protesta nei confronti del direttore di gara, dava un violento calcio ad un pallone che andava a colpire la recinzione del campo.

Pertanto in base a quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto i fatti addebitati al calciatore Milazzo Stefano sono ampiamente provati e la sanzione ad esso inflitta dal giudice di 1° grado è da considerarsi congrua.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare rigetta l'appello proposto  
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00

**Procedimento 64/A**

ACSD MSP ALI' TERME (ME) avverso ammenda € 1000,00, inibizione al 31.12.2015 al dirigente Fiumara Maurizio; squalifica per tre gare calciatore Roma Giuseppe, squalifica per due gare calciatore Ciulla Giuseppe; squalifica per una gara calciatore Trimarchi Salvatore; squalifica fino al 4/12/2016 calciatori Campagna Sergio e La Via Biagio, ammonizione con diffida calciatore Campagna Sergio - Gara Campionato 2° Cat. Gir.F ASD Città Di Gaggi – ACSD MSP Ali Terme del 04/12/2011 – C.U. n.197 del 06.12.2011

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ACSD MSP Ali Terme, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato di cui in oggetto.

Preliminarmente l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.45 comma 3 in relazione alle squalifiche dei calciatori Ciulla Giuseppe (due gare) e Trimarchi Salvatore (una gara) e l'applicazione della ammonizione con diffida a carico del calciatore Campagna Sergio.

Va rigettata l'eccezione di nullità della decisione del giudice di 1° grado per difetto di motivazione.

Infatti, ai sensi dell'art.34 comma 2, le decisioni degli organi della giustizia sportiva devono essere motivate in maniera sintetica, obbligo che è stato assolto dal giudice di 1° grado che in maniera sintetica ha esposto i motivi dell'applicazione delle sanzioni a carico dei tesserati.

Inoltre giova ricordare che per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice di procedura civile. Ebbene proprio in applicazione dei principi espressi dal codice di procedura civile, la nullità della sentenza si ha solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente assente, mentre in caso di motivazione insufficiente (ma non è il nostro caso) la sentenza non è nulla ma la motivazione può essere integrata dal giudice di appello.

A parte tali considerazioni, questa Commissione non può non rilevare come la società appellante si limiti solo a sollevare una generica eccezione di nullità senza indicare quali violazioni al diritto di difesa abbia determinato tale esposizione sintetica rendendo di fatto inammissibile il motivo di reclamo.

Nel merito il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art.33 comma 6 del CGS in quanto è redatto in maniera assolutamente generica.

Infatti, con detto appello, la società reclamante si limita a mettere in evidenza un presunto comportamento del direttore di gara contrario ai doveri imposti e violento, senza nulla controdedurre in ordine ai fatti per i quali sono state applicate le sanzioni da parte del giudice sportivo limitandosi a negare la partecipazione dei giocatori Campagna e la Via all'aggressione dell'arbitro ed in particolare non indicando chi sia l'autore del pugno alla nuca di quest'ultimo per la qual ragione il Campagna Sergio è stato squalificato ai sensi dell'art.3 comma 2 CGS in quanto capitano.

Non può, comunque, esimersi questa Commissione Disciplinare di disporre la trasmissione di tutti gli atti alla competente Procura Federale in ordine a quanto denunciato dalla appellante ed al comportamento processuale della stessa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare rigetta il primo motivo di appello e lo dichiara inammissibile per il resto.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

### **Procedimento n° 81/A**

A.S.D. LIOTRU (CT), avverso squalifica del calciatore Spedale Daniele fino al 31/06/2014 - Gara 2^ categoria Carlentini / Liotru del 18/12/2011- C.U. N° 229 LND del 22/12/2011.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Liotru, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, ritenendola errata.

Lamenta infatti la società appellante la mancata identificazione del reale responsabile dei fatti, il calciatore Nicotra Pietro (indicato in distinta con il n° 11), avendo il direttore di gara erroneamente indicato quale autore della testata al petto ai suoi danni il calciatore Spedale Daniele (indicato in distinta con il n° 16).

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che a fine gara il calciatore Spedale Daniele *"si avvicinava di corsa e di gran voga"* al direttore di gara, colpendolo con una testata all'altezza del petto, provocandogli dolore.

Nessun dubbio è dato quindi emergere in ordine all'identificazione del responsabile, peraltro raggiunto da provvedimento di espulsione, trattandosi di un incedere dei fatti che ha consentito al direttore di gara di assumere piena consapevolezza in ordine all'identificazione stessa.

Per la qualcosa non possono trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dall'appellante in ordine ad un preteso errore di identificazione, nulla potendo emergere in dubbio dalla lettura degli atti di gara.

Soltanto può addivenirsi ad una riduzione della squalifica a carico del calciatore Spedale Daniele, tenendo conto dell'isolato contesto in cui il fatto stesso si è verificato.

P.Q.M.

Dispone contenersi a tutto il 31/12/2013 la squalifica a carico del calciatore Spedale Daniele.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n° 82/A**

A.S.D. DAGATA (CT) - avverso squalifica del campo per 4 gare, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore Drago Piero per 8 gare, squalifica Ragonese Andrea per 7 gare, squalifica calciatore Portoghese Agatino fino al 31/12/2012 - Gara 2<sup>a</sup> categoria Liotru / Dagata del 10/12/2011 - C.U. N° 216 del 15/12/2011.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Bastione, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo ritenendole "ingiuste ed eccessive" e, nel caso del calciatore Portoghese, da annullarsi non avendo lo stesso commesso il fatto addebitatogli.

Inoltre l'appellante evidenzia che trattandosi di gara in trasferta da disputarsi a porte chiuse, non aveva alcun obbligo di mantenere l'ordine pubblico, mentre per ciò che concerne le squalifiche dei calciatori Drago e Ragonese, esse appaiono sproporzionate in relazione a quanto verificatosi ed all'assenza di conseguenze fisiche a carico del direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere dei comportamenti assunti dai calciatori Drago, Ragonese e Portoghese, i quali al triplice fischio, unitamente ad altri soggetti, circondavano e minacciavano il direttore di gara, spingendolo, stratonandolo violentemente (il Drago), sputandogli in volto (il Portoghese) e insultandolo.

Nessun dubbio è dato emergere in ordine all'identificazione dei responsabili di tali accadimenti.

Nel contempo il terreno di gioco veniva invaso da numerosi soggetti non identificati, uno dei quali, indossando abiti distintivi della società Dagata e già responsabile di invasione di campo al 6° del secondo tempo, colpiva violentemente l'arbitro al volto con un pugno. Seguivano altri gravi episodi di violenza a carico del direttore di gara e di intemperanza, da parte degli invasori di campo.

In conclusione, non possono trovare accoglimento le riduttive considerazioni difensive espresse dall'appellante in rapporto alle sanzioni della squalifica del campo, dell'ammenda e della squalifica del calciatore Portoghese, la cui sanzione appare in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza sportiva. Può invece addivenirsi ad una riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Drago e Ragonese, determinate come in dispositivo, tenuto conto dell'unico contesto in cui i fatti si sono verificati e sono stati rilevati.

P.Q.M.

Dispone contenersi in sei gare la squalifica a carico del calciatore Drago Piero ed in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Ragonese Andrea.

Conferma il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

## DEFERIMENTI

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e Avv. Giovanni Bertuglia, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 20 Dicembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

### **Procedimento n° 57/B-01**

DEFERIMENTO a carico di:

Società AC Palazzolo ASD

Presidente all'epoca dei fatti Sig.Cutrufo Gaetano

N° 04 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11491-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive ad eccezione del calciatore Gallo Lorenzo le cui motivazioni a difesa non risultano fondate;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 160,00 a carico della società AC Palazzolo ASD (€ 40,00 x n.4 calciatori);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Cutrufo Gaetano;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Scervellera Rosario, Costanzo Domenico, Gallo Lorenzo e Gravino Vincenzo tutti tesserati per l'AC Palazzolo Asd all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

**Procedimento n° 57/B-02**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Alcamo

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Marchese Baldo

N° 02 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11492-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 80,00 a carico della società ASD Alcamo (€ 40,00 x n.2 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Marchese Baldo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Scrozzo Salvatore e Venuti Alessando tutti tesserati per l'ASD Alcamo all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

**Procedimento n° 57/B-03**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Adrano Calcio 2010 già ASD Biancadrano

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Catania Epifanio Fabio

N° 02 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11493-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 80,00 a carico della società ASD Biancadrano (€ 40,00 x n.2 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Catania Epifanio Fabio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Garufi Sebastiano e Lo Coco Gaetano tutti tesserati per l'ASD Biancadrano all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

#### **Procedimento n° 57/B-04**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD Giarre FC

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Malaponti Calogero

N° 02 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11494-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 80,00 a carico della società ASD Giarre FC (€ 40,00 x n.2 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Malaponti Calogero;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Plastini Venerando e Santonocito Pietro tutti tesserati per l'ASD Giarre FC all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

### **Procedimento n° 57/B-05**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD S.AGATA CALCIO

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Mancuso Liberante

N° 05 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11495-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive ad eccezione del calciatore Cannistraci Antonio il quale produce copia del certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva ad eccezione del calciatore Cannistraci Antonio per il quale si dispone il non luogo a procedere..

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 160,00 a carico della società ASD S. Agata Calcio (€ 40,00 x n.4 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Mancuso Liberante;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Castrovinci Alessio, Prattella Stefano, Regina Luciano e Salanotro Benedetto tutti tesserati per l'ASD S. Agata Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

### **Procedimento n° 57/B-06**

DEFERIMENTO a carico di:

Società CCD Belpasso

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Fracapane Raffaele

N° 04 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11496-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno prodotto copia del certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata va dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara non doversi procedere nei confronti dei soggetti deferiti.

### **Procedimento n° 57/B-07**

DEFERIMENTO a carico di:

Società Pol. D. AQUILA CALTAGIRONE

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Sanfilippo Salvatore

N° 22 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11497-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva .

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 880,00 a carico della società Pol. D. Aquila Caltagirone (€ 40,00 x n.22 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sanfilippo Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alma Andrea, Alma Giuliano Vincenzo, Brancacci Rosario Manolo, Busanello Lorenzo, Buscemi Alessandro (29.04.1993), Buscemi Andrea (29.04.1993) Buttiglieri Gaetano, Calì Christian, Cerri Giuseppe, Di Dio Angelo Ivan, Famà Antonino, Fiore Giuseppe, Maddiona Angelo Cristian, Marino Marco, Martini Mauro, Paglia Andrea, Pardo Simone Parlabene Andrea Santangelo Ciro, Scacco Marco, Sciacca Orazio, Testa Marco tutti tesserati per la Pol. D. Aquila Caltagirone.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

### **Procedimento n° 57/B-08**

DEFERIMENTO a carico di:

Società Pol. D. CITTA' DI VILLABATE

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Giannone Mariano

N° 03 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11498-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno prodotto copia del certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica dei calciatori deferiti;

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata va dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara non doversi procedere nei confronti dei soggetti deferiti.

**Procedimento n° 57/B-09**

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD REAL AVOLA

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Monterosso Giuseppe

N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11499-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma sono pervenute memorie difensive da parte della società a discolpa del sig. Monterosso Antonino.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva e va peraltro affermata la responsabilità del sig. Monterosso Antonino il quale si presume, in difetto di prova contraria, che in data antecedente alle sue dimissioni abbia sottoscritto i moduli delle richieste di tesseramento dei calciatori deferiti ovvero avallato falsamente che essi erano in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 120,00 a carico della società ASD Real Avola (€ 40,00 x n.3 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Monterosso Antonino;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Guastella Giuseppe e Sangiorgio Alessio e Teriaca Gaetano tutti tesserati per la ASD Real Avola.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

**Procedimento n° 57/B-10**

DEFERIMENTO a carico di:

Società USD AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI già ASD AKRAGAS CALCIO

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Lo Cicero Vincenzo

N° 4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Eccellenza 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 19/10/2011 prot. 11500-1800PF 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite nè sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva;

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

L'ammenda di € 160,00 a carico della società ASD Akragas Calcio (€ 40,00 x n.4 calciatori);

L' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Lo Cicero Vincenzo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Butera Dario, Franco Andrea, Nuccio Daniele e Traina Antonino tutti tesserati per la ASD Akragas Calcio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/12/2011**

Il Segretario  
Maria Gatto

Il Presidente  
Sandro Morgana